



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

DIREZIONE GENERALE
Servizio Personale docente
Ufficio Reclutamento docenti

Anno 2025

Tit. VII

Cl. 1

Fasc. 2025-VII/1.51

N. Allegati 1

Rif. /

gm/TM/CP/AR

Oggetto: Procedura di selezione per l'assunzione di n. 1 (uno) ricercatore universitario a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, nel gruppo scientifico - disciplinare 07/AGRI-09 Scienze e tecnologie animali (profilo SSD AGRI-09/D Zoocolture) presso il Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita – Codice BR203

LA RETTRICE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 concernente, tra l'altro, l'autonomia delle Università;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82;
- Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in particolare l'art. 38 recante norme in materia di accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, l'art. 35 bis in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e l'art. 53, comma 16 ter, che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;
- Visto il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante le "disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento dell'Unione Europea (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" e s.m.i.;
- Vista la Legge 15 aprile 2004, n. 106 ed il relativo D.P.R. 03 maggio 2006, n. 252 concernente le norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;



Via Ravasi, n° 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 0332 21 9182-9183-9185
Email reclutamento.docenti@uninsubria.it - PEC
ateneo@pec.uninsubria.it
Web www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano III
Uff. 3.013.0
Si riceve su appuntamento

- Visto il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 “Regolamento recante disposizioni sull'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3”;
- Visto il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 così come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 denominato “Codice dell'Amministrazione Digitale” e dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 “Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- Visto il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246” e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. 12 aprile 2006, n.184 concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
- Visto l'art. 66, comma 13 bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con Legge 6 agosto 2008, n. 133 e da ultimo modificato dall'art. 1, comma 825 lettera b), della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), che stabilisce disposizioni in materia di turn over per il reclutamento di personale del sistema delle Università statali;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i. recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” in particolare gli articoli 18 e 24;
- Visto il D.M. 25 maggio 2011 n. 243 recante “Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c) della Legge n. 240/2010”;
- Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183, in particolare l'art. 15 recante “Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione Europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse”;
- Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 avente ad oggetto il Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari;
- Visto il D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 e s.m.i. recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei;
- Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in particolare l'art. 19 concernente gli obblighi di trasparenza in materia di concorsi pubblici;
- Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”;
- Visto il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 concernente la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013;
- Visto il D.M. 2 maggio 2024, n. 639 avente ad oggetto “Decreto recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la

- riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 dicembre 2010 n. 240" in vigore dal 9 maggio 2024;
- Visto il D.P.C.M. 27 novembre 2024, recante "Indirizzi per la programmazione del personale universitario e disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento, relativi al triennio 2024-2026", che ha indicato gli indirizzi di programmazione del personale di cui all'art. 4, comma 1, del D. Lgs n. 49/2012 e ha ridefinito le disposizioni dell'art. 7 del D. Lgs. n. 49/2012 relative al rispetto dei limiti delle spese di personale e di indebitamento di cui agli articoli 5 e 6 dello stesso D. Lgs. n. 49/2012 da parte delle Università per il triennio 2024-2026;
 - Visto l'art. 4 comma 9-bis del D.L. 25/2025 convertito con Legge 9 maggio 2025 n. 69: *"Il Governo provvede ad apportare all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente l'ordine di preferenza dei titoli nei pubblici concorsi, le modificazioni necessarie per comprendere nelle fattispecie di cui alla lettera b) gli invalidi di guerra, con precedenza rispetto alle categorie ivi previste, e nelle fattispecie di cui alla lettera c) gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra, con precedenza rispetto alle categorie ivi previste."*;
 - Visto il D.P.C.M. 4 luglio 2025 che ha adeguato, da ultimo, il trattamento economico del personale non contrattualizzato;
 - Richiamata la Raccomandazione (2005/251/CE) della Commissione delle Comunità Europee dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori;
 - Richiamato lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. Rep. n. 308/2012 e modificato con D.R. n. 455/2019;
 - Richiamato il "Codice etico, di comportamento e norme per l'integrità nella ricerca dell'Università degli Studi dell'Insubria: testo unificato" emanato con D.R. Rep. n. 656/2020 e modificato da ultimo con D.R. Rep. n. 1330/2025;
 - Richiamato il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240/2010 emanato con D.R. Rep. n. 399/2023 e da ultimo modificato con D.R. 572/2023;
 - Richiamate le "Linee guida per lo svolgimento in modalità telematica della discussione pubblica con i candidati nelle procedure di reclutamento dei professori e ricercatori ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 240";
 - Richiamata la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita che ha richiesto l'attivazione di una procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 (uno) ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240/2010;
 - Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 328 del 25 novembre 2025, con cui, acquisito il parere del Senato Accademico espresso con deliberazione n. 237 del 18 novembre 2025, è stata approvata la proposta del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita per la chiamata di n. 1 (uno) ricercatore universitario a tempo determinato in tenure track (RTT), ai sensi dell'art. 24, della Legge n. 240/2010, per le esigenze scientifiche e didattiche del Dipartimento stesso;
 - Accertato che l'assunzione in servizio di n. 1 (uno) ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010 graverà in termini di punti organico a carico delle risorse attribuite all'Ateneo per la programmazione del fabbisogno di personale e in termini di costi finanziari, ai fini della presa di servizio, a carico del budget unico di Ateneo;
 - Considerato opportuno dare esecuzione alle deliberazioni assunte dagli Organi Accademici per il reclutamento di n. 1 (uno) ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, tenuto conto delle



esigenze scientifiche e didattiche del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita

DECRETA

1. di indire la procedura di selezione per l'assunzione di n. 1 (uno) ricercatore universitario a tempo determinato in tenure track (RTT), mediante stipula di contratto di lavoro subordinato di durata sessennale, ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, per l'ambito disciplinare e presso il Dipartimento indicato nell'allegato 1 al presente decreto del quale costituisce parte integrante;
 2. di incaricare l'Ufficio Reclutamento Docenti dell'esecuzione del presente provvedimento, che sarà registrato nel repertorio generale dei decreti.
- Varese, *data della firma digitale*

La Rettrice
Prof.ssa Maria Pierro
Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): dott.ssa Tiziana Mariani
Tel. +39 0332 219181 – e-mail: tiziana.mariani@uninsubria.it

Allegato 1

PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 (UNO) RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DI DURATA SESSENNALE AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 240, NEL GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE 07/AGRI-09 SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI (PROFILO SSD AGRI-09/D ZOOCOLTURE) PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE E SCIENZE DELLA VITA – CODICE BR203

L'uso del genere maschile è da intendersi riferito in maniera inclusiva a tutti i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo.

Art. 1 – PROCEDURA

È indetta una procedura di selezione per l'assunzione di n. 1 (uno) ricercatore universitario a tempo determinato in tenure track (RTT), mediante stipula di contratto di lavoro subordinato di durata sessennale, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le specifiche indicate nell'allegato 1a, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Per la descrizione dei contenuti del gruppo scientifico-disciplinare della procedura si rinvia al D.M. 2 maggio 2024, n. 639.

Art. 2 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione i candidati italiani e stranieri, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

In caso di dottorato conseguito all'estero, è necessario in alternativa:

1. allegare la dichiarazione di equivalenza del titolo di studio estero con il titolo richiesto per la partecipazione alla presente selezione rilasciata dall'Autorità competente ovvero, per coloro che già lo possiedono, il decreto di riconoscimento accademico del titolo rilasciato ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 382/1980 (*ex equipollenza*) o dell'art. 38 del D. Lgs. 165/2001 (*ex equivalenza*);
2. richiedere ad un Ateneo italiano - che presenti nella propria offerta formativa un dottorato nella materia di quello conseguito all'estero dall'interessato - il riconoscimento accademico del titolo estero ai sensi dell'art. 38 comma 3.2 del D. Lgs. n. 165/2001. Per informazioni su modalità, scadenze e documentazione si rinvia all'ateneo presso il quale si vuole presentare la domanda. Nelle more del rilascio del provvedimento, è possibile allegare la ricevuta di presentazione di tale domanda;
3. richiedere il provvedimento di riconoscimento non accademico del titolo estero ai fini della partecipazione al concorso al Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio P.P.A. – Servizio Reclutamento e, contestualmente, al Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) seguendo le istruzioni indicate al seguente link:

<https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli-1>

Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D. Lgs. 165/2001, si informa che il Dipartimento della Funzione Pubblica conclude il procedimento di riconoscimento solo nei

confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale.

La documentazione comprovante il riconoscimento del titolo straniero a quello italiano dovrà in ogni caso essere prodotta all'Amministrazione al momento della stipula del contratto, pena la decadenza dal diritto all'assunzione.

Per ulteriori informazioni consultare i seguenti link:

<https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli-0>

[Procedure di riconoscimento dei titoli - CIMEA](#)

Non possono partecipare alle procedure di selezione coloro che alla data di scadenza del bando e alla data di decorrenza del contratto:

- siano già assunti a tempo indeterminato presso atenei italiani come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio, nonché coloro che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di ricercatore in tenure track di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010;
- abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con la Rettrice, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.

Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

L'Amministrazione universitaria garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 3 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione indirizzata alla Magnifica Rettrice deve pervenire **entro e non oltre** il termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale, **esclusivamente per via telematica, pena l'esclusione**, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina:

<https://pica.cineca.it/uninsubria/>

Al riguardo i candidati sono invitati a consultare la guida illustrata sulla modalità di compilazione della domanda al medesimo link, pubblicata anche alla pagina concorsuale del sito internet istituzionale di Ateneo.

L'applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema e inserire tutti i dati richiesti per la presentazione della domanda e degli allegati in formato pdf.

Per coloro che accedono tramite SPID l'autenticazione avverrà in automatico senza necessità di registrazione.

Non sono ammesse altre modalità di invio della domanda o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

Il sistema consente, per tutto il periodo di apertura del bando, il salvataggio della domanda in modalità bozza, così da poterla compilare a più riprese senza dover ripartire dall'inizio. Per procedere al perfezionamento della domanda, il candidato deve assicurarsi di premere, dopo il processo di firma, il tasto "presenta"; lo status della domanda apparirà come "presentata" e non più "bozza".

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.

Una volta presentata la domanda e ricevuto la mail di conferma, non sarà più possibile accedere a tale domanda per modificarla, ma sarà solamente possibile ritirarla cliccando nella pagina iniziale (cruscotto) il tasto "Ritira/Withdraw". Eventualmente il candidato potrà presentare una nuova domanda, entro il termine di scadenza.

Allo scadere del termine utile stabilito per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e il conseguente invio della domanda telematica.

Saranno valide unicamente le domande perfezionate entro le ore 23.59 ovvero con status di "presentata".

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo una delle seguenti modalità di sottoscrizione:

Firma il documento sul server ConFirma

Per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) compatibile con il servizio ConFirma. Dopo la firma sarà possibile scaricare il PDF firmato;

Firma digitalmente il documento sul tuo dispositivo elettronico

Per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) e software di firma digitale con cui generare, a partire dal file PDF del documento scaricato dal sito, il file firmato in formato pdf.p7m da ricaricare sul sito stesso;

Firma il documento manualmente

Per firmare manualmente il documento è necessario scaricare il PDF del documento sul proprio computer, stamparlo, firmarlo manualmente, effettuarne la scansione integrale in un file PDF e caricare quest'ultimo sul sito unitamente a copia del documento di identità in corso di validità. La copia del documento d'identità non è necessaria se è stata precedentemente inserita nel sistema tra gli allegati alla domanda.

Autenticazione tramite SPID

In caso di autenticazione tramite SPID non occorrerà firmare la domanda e sarà sufficiente cliccare sul tasto "Presenta/Submit".

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

Il servizio potrebbe subire momentanee sospensioni di carattere tecnico non dipendenti dall'Ateneo. Per le segnalazioni di problemi esclusivamente tecnici contattare direttamente il supporto tecnico presente nella home page di Pica in fondo alla pagina una volta selezionata l'Università di interesse.

Nella domanda il candidato dovrà indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, la residenza ed il recapito che elegge ai fini del concorso, nonché un recapito telefonico, di posta elettronica e/o **PEC** (scelta consigliata). Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Reclutamento Docenti a mezzo PEC ateneo@pec.uninsubria.it o e-mail reclutamento.docenti@uninsubria.it

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il candidato deve, obbligatoriamente, dichiarare sotto la propria responsabilità:

- 1) la cittadinanza posseduta;
- 2) il godimento dei diritti civili e politici;
- 3) di essere in possesso del requisito per l'ammissione previsto dall'art. 2 del presente bando;
- 4) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- 5) se cittadino italiano: il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, precisando ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se cittadino straniero: di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
- 6) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i cittadini italiani nati fino al 1985);
- 7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- 8) il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura, se diverso dalla residenza, nonché un recapito telefonico, di posta elettronica e/o **PEC** (scelta consigliata);
- 9) di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con la Rettrice, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

- 10) di non essere già assunti presso atenei italiani a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio, nonché di non avere già usufruito, per almeno un triennio, di contratti ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240/2010;
- 11) di aver frequentato per almeno 36 (trentasei) mesi, anche cumulativamente, corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso Università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi dall'Università degli Studi dell'Insubria ovvero di non rientrare nelle suddette condizioni;
- 12) di essere stato o non essere stato, per almeno un anno, titolare di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a) ovvero titolare, per almeno tre anni, di uno o più assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, nel testo previgente l'entrata in vigore della Legge n. 79/2022;
- 13) di avere preso visione delle incompatibilità previste dall'art. 15 del presente bando di selezione;
- 14) eventuali titoli di preferenza ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82 e integrato con D.L. 14 marzo 2025 n. 25 convertito con Legge 9 maggio 2025 n. 69;
- 15) l'eventuale necessità di ausilio e/o di tempi aggiuntivi in relazione a disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992;
- 16) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- 17) di essere consapevoli che le comunicazioni ai candidati avverranno – se non disposto diversamente – tramite pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Università e che tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti;
- 18) di essere consapevole che “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso [...] è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia [...]”, secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- 19) di essere consapevole che “[...] qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Ogni eventuale variazione che dovesse intervenire successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Reclutamento Docenti.

I candidati devono, altresì, allegare alla domanda presentata nella piattaforma informatica:

- a) copia di un documento di identità in corso di validità (fronte e retro);
- b) copia del codice fiscale (fronte e retro);
- c) curriculum vitae, redatto in lingua italiana o in lingua inglese, firmato e datato, da cui risulti puntualmente l'attività scientifica e didattica;
- d) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (*Allegato A*) firmata e attestante il possesso di quanto riportato nel curriculum vitae.

Il suddetto allegato deve essere utilizzato dai cittadini italiani e dai cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea.

I cittadini extracomunitari soggiornanti in Italia devono presentare la documentazione citata nel curriculum utilizzando le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte

salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Al di fuori dei casi di cui sopra, gli stati, le qualità personali e i fatti devono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri;

- e) elenco numerato e firmato delle pubblicazioni scientifiche presentate utilizzando il fac-simile allegato al bando ("Allegato B - Elenco Pubblicazioni"). La numerazione dell'elenco deve trovare corrispondenza con la numerazione delle pubblicazioni allegate nella piattaforma informatica, nel rispetto del numero massimo se previsto dall'art. 1. **Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte (da intendersi come mancato o parziale caricamento del pdf anche per mancata estrazione dalla banca dati MUR) o la trasmissione di pubblicazioni non comprese nell'elenco allegato alla domanda non verranno prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice;**
- f) pubblicazioni scientifiche numerate, di cui al precedente elenco;
- g) elenco numerato e firmato dei titoli utilizzando il fac-simile allegato al bando ("Allegato C - Elenco Titoli") **I titoli, che il candidato ritiene utili per la valutazione, dovranno essere indicati attraverso un'elencazione minuziosa, contenutisticamente completa, chiara ed esaustiva;**
- h) titoli (se non autocertificato il possesso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) che il candidato ritiene utili ai fini della selezione, presentati in formato elettronico pdf non modificabile ricavato dall'originale;
- i) in caso di dottorato di ricerca conseguito all'estero, il decreto di equipollenza al titolo italiano, per coloro che già lo possiedono, oppure copia della richiesta inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica o copia della domanda di riconoscimento accademico richiesta ad un Ateneo come previsto dall'art. 2 del presente bando.

È considerata validamente prodotta esclusivamente la documentazione pervenuta entro il termine perentorio indicato dal bando.

Non è ammissibile l'introduzione nella valutazione di titoli conseguiti o presentati successivamente alla data di scadenza del bando, né è consentito il riferimento a documentazione presentata presso questa od altre amministrazioni o allegata ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., come modificato dall'art. 15 della Legge n. 183/2011, dal 1° gennaio 2012 non possono essere presentate certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni. Pertanto, i certificati devono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dall'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. Non verranno valutati i titoli presentati con modalità differenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Il candidato che rilasci dichiarazioni mendaci è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445).

Art. 4 – TITOLI E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

La documentazione, i titoli e le pubblicazioni che i candidati intendono presentare devono essere inviati esclusivamente in formato elettronico pdf non modificabile tramite l'apposita sezione della procedura telematica. Ogni pubblicazione non dovrà superare lo spazio di 30 megabyte. Il candidato che intende presentare una pubblicazione che eccede lo spazio consentito può suddividere la stessa in più parti rispettando il numero progressivo indicato nell'elenco. (es. pubblicazione n. x, titolo – parte I, pubblicazione n. x, titolo – parte II etc...). Il numero massimo di file pdf caricabili è pari a 30.

Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono far valere ai fini della procedura devono essere inserite nel sistema pica in ordine progressivo come da relativo elenco di cui all'art. 3 lettera e) nel rispetto del numero massimo se previsto dall'art. 1 del bando.

In caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni, eventualmente indicato all'art. 1 del presente bando, la Commissione Giudicatrice valuterà le stesse secondo l'ordine indicato nell'elenco, fino alla concorrenza del limite stabilito.

È onere del candidato, accertarsi prima del perfezionamento della domanda, di aver caricato tutte le pubblicazioni verificando la sezione “ALLEGATI - Pubblicazioni e prodotti della ricerca ritenuti utili ai fini della selezione”.

Le pubblicazioni contenute nell'elenco di cui al precedente art. 3 lett. e) (“*Allegato B - Elenco Pubblicazioni*”) ma non prodotte (da intendersi come mancato o parziale caricamento del pdf anche per mancata estrazione dalla banca dati MUR) o la trasmissione di pubblicazioni non comprese nell'elenco allegato alla domanda non verranno prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice.

Sono considerate valutabili esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

La tesi di dottorato, o dei titoli equipollenti, è presa in considerazione anche in assenza di tali condizioni. Si specifica che, ai sensi del D.M. n. 243/2011, la tesi di dottorato è da considerare una pubblicazione e, quindi, nel caso in cui il candidato intenda presentarla, dovrà conteggiarla nel numero massimo indicato, se previsto dall'art. 1 del bando.

I cittadini italiani e i cittadini dell'Unione Europea devono produrre i titoli e le pubblicazioni in copia dichiarata conforme all'originale oppure, per i soli titoli, dichiarandone il possesso mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative, ai sensi degli artt. 3, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (compilare “*Allegato C - Elenco Titoli*”)

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia devono produrre i titoli e le pubblicazioni in copia dichiarata conforme all'originale oppure, per i soli titoli, dichiarandone il possesso, ai sensi degli artt. 3, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le modalità previste per i cittadini dell'Unione Europea, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani (compilare “*Allegato C - Elenco Titoli*”).

Per tutti gli altri stati, fatti o qualità personali dovrà essere prodotto il documento.

I cittadini extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 3, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il paese di provenienza del dichiarante (compilare “*Allegato C - Elenco Titoli*”).

Al di fuori dei casi di cui sopra, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale. I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e ai documenti redatti in lingua straniera, diversa da francese, inglese, tedesco e spagnolo, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 commi 2 e 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine che, se diversa da italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, richiede la traduzione in una delle citate lingue. I testi tradotti devono essere presentati insieme con il testo in lingua originale.

Per le selezioni riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua od in una delle lingue per le quali è bandito il concorso, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia prima del 02/09/2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Per i lavori stampati successivamente, devono risultare adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge del 15 aprile 2004, n. 106 recante "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale e destinati all'uso pubblico" e dal D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, regolamento di attuazione della citata legge. L'assolvimento dei predetti obblighi va certificato con idonea documentazione, unita all'elenco delle pubblicazioni, oppure con dichiarazione sostitutiva, resa dal candidato sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli richiedendo i documenti originali da cui sono stati tratti i .pdf presentati nella domanda telematica.

Art. 5 – ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

I candidati sono ammessi con riserva.

Comporta l'esclusione dalla partecipazione alla procedura:

- 1) la domanda inviata con modalità diversa e/o oltre il termine indicati all'art. 3 del bando;
- 2) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, secondo le modalità previste all'art. 3 del bando, ad eccezione di chi effettua l'autenticazione tramite SPID;
- 3) la mancanza dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del bando;
- 4) la mancanza della copia del documento di identità in corso di validità essendo elemento essenziale per la validità della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- 5) la sussistenza di situazioni di incompatibilità;
- 6) l'inosservanza delle disposizioni contenute nelle "Linee guida per lo svolgimento in modalità telematica della discussione pubblica con i candidati nelle procedure di reclutamento dei professori e ricercatori ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 240".

L'esclusione è disposta in qualunque momento con provvedimento motivato della Magnifica Rettore ed è comunicata all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

Art. 6 – RINUNCIA DEL CANDIDATO ALLA PROCEDURA

L'eventuale rinuncia del candidato alla procedura di selezione dovrà essere inviata alla Magnifica Rettore utilizzando il modello allegato al presente bando (*Allegato D - "Rinuncia"*).

L'Ufficio Reclutamento docenti avrà cura di darne comunicazione alla Commissione entro la prima riunione successiva alla data di ricevimento, a decorrere dalla quale la rinuncia produrrà i suoi effetti.

Art. 7 – COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

La Commissione è nominata dalla Rettore in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 7 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT), ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010, emanato con D.R. Rep. n. 399/2023 e da ultimo modificato con D.R. 572/2023.

Art. 8 – RICUSAZIONE

La nomina della Commissione è resa pubblica nell'Albo Ufficiale e nel sito internet istituzionale di Ateneo – sezione bandi e concorsi – alla pagina della procedura concorsuale.

Eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei candidati, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, devono essere presentate nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione nel sito internet istituzionale di Ateneo. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriormente alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

Art. 9 – LAVORI DELLA COMMISSIONE

La valutazione dei candidati prevede una fase preliminare, a conclusione della quale la Commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN (D.M. 25 maggio 2011, n. 243).

I criteri e i parametri con i quali sarà effettuata la valutazione preliminare e la successiva valutazione dei titoli e della produzione scientifica sono individuati dalla Commissione nella prima riunione. I criteri stabiliti dalla Commissione sono pubblicizzati per almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e nel sito internet istituzionale di Ateneo.

I nominativi dei candidati sono resi noti ai Commissari solo dopo la pubblicazione dei criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione stessa.

Successivamente la Commissione Giudicatrice effettua una valutazione preliminare ai fini dell'ammissione alla discussione dei titoli e della produzione scientifica, dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 ed il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. La discussione in seduta pubblica con i candidati non è oggetto di valutazione, ma è funzionale alla valutazione complessiva.

Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare esclusivamente l'adeguata conoscenza della lingua straniera, che avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

Dopo la discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla stessa.

La Commissione redige una graduatoria di merito sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e alla produzione scientifica ed individua il vincitore della selezione. A parità di punteggio si farà riferimento all'art. 5, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n.487, da ultimo modificato con D.L. 14 marzo 2025 n. 25 convertito con Legge 9 maggio 2025 n. 69. Inoltre, in ottemperanza all'art. 6 Equilibrio di genere, si precisa che la percentuale di rappresentatività di genere nel ruolo dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, alla data del 31 dicembre 2024 risulta essere: donne 57,89% - uomini 42,11%. Considerato che il differenziale tra i generi non è superiore al 30%, non si applica il titolo di preferenza di cui all'art. 5, comma 4, lettera o) del già menzionato decreto in favore del genere meno rappresentato.

La graduatoria di merito è valida per 24 mesi dall'approvazione degli atti e può essere utilizzata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, del Regolamento di Ateneo.

Art. 10 – CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI PER LA DISCUSSIONE DEI TITOLI E DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA

La convocazione dei candidati ammessi – identificati tramite codice Pica – è pubblicata nell'Albo Ufficiale e nel sito internet istituzionale di Ateneo - sezione bandi e concorsi - alla pagina della procedura concorsuale, almeno 20 (venti) giorni prima dello svolgimento.

La suddetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. L'avviso di convocazione indicherà la modalità di svolgimento ed ogni riferimento utile ai fini della partecipazione.

La discussione in seduta pubblica, funzionale alla valutazione complessiva, verte sui temi di ricerca trattati nelle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum vitae, sull'attività didattica e sull'accertamento delle competenze linguistiche, come previsto dall'allegato 1a del presente bando.

In caso di discussione pubblica telematica su piattaforma Microsoft Teams, i candidati sono tenuti a collegarsi, senza alcun preavviso, mediante il link indicato nel sito istituzionale di Ateneo - sezione bandi e concorsi - alla pagina della procedura concorsuale, nel giorno e nell'ora indicati nella convocazione, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. A tal fine è onere del candidato prendere visione anticipatamente delle linee guida vigenti al momento della discussione e verificare il corretto funzionamento del link Teams.

In caso di discussione pubblica in presenza, i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nel giorno e nell'ora indicati nella convocazione, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.

La mancata partecipazione in connessione telematica o in presenza da parte dei candidati, a seconda della modalità prescelta dalla Commissione Giudicatrice e indicata nella convocazione per lo svolgimento della discussione, sarà considerata esplicita e definitiva manifestazione della volontà di rinunciare alla selezione.

Qualora si verificassero cause sopraggiunte ed imprevedibili di indisponibilità di uno o più Commissari, in virtù delle quali la discussione già fissata non possa essere espletata nella data stabilita, la comunicazione ai candidati relativa al rinvio della discussione verrà effettuata nel più breve tempo possibile. La nuova convocazione dei candidati verrà pubblicata all'Albo Ufficiale, e resa nota anche sul sito internet istituzionale di Ateneo – sezione bandi e concorsi - alla pagina della procedura concorsuale con valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 11 – TERMINI DEL PROCEDIMENTO E APPROVAZIONE ATTI

La Commissione deve concludere i lavori entro quattro mesi dalla data del decreto rettorale di nomina.

La Rettrice può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, la Rettrice provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente. Nel caso in cui la Rettrice riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia gli atti con provvedimento motivato alla Commissione, assegnandole un nuovo termine per provvedere ad eventuali modifiche.

Gli atti della procedura di selezione sono approvati con decreto della Rettrice entro trenta giorni dalla loro consegna.

Le selezioni non danno luogo a dichiarazioni di idoneità.

I candidati possono prendere visione del decreto rettorale di approvazione degli atti nel sito internet istituzionale di Ateneo - sezione bandi e concorsi - alla pagina della procedura concorsuale o all'Albo Ufficiale.

Art. 12 – CHIAMATA

Al termine dei lavori della Commissione Giudicatrice, informato il Direttore di Dipartimento, il Consiglio di Amministrazione delibera la chiamata del candidato vincitore e autorizza la stipula del contratto di lavoro entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione.

In caso di mancata stipula del contratto, per i tre anni successivi, l'Ateneo non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al Dipartimento interessato.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Regolamento di Ateneo, il termine per la stipula del contratto di cui al precedente comma 1 non si applica nel caso in cui il decorso dei predetti novanta giorni non sia imputabile ad inerzia dello stesso Ateneo.

Qualora vengano in essere imprevedibili circostanze preclusive dell'assunzione di natura normativa, organizzativa o finanziaria o per cause ostative imprevedibili l'Amministrazione si riserva di non procedere all'assunzione o di differirla.

Art. 13 – RAPPORTO DI LAVORO

L'Amministrazione, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito secondo le specifiche indicate nell'allegato 1a, invita l'interessato a presentare la documentazione di rito mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

L'interessato è invitato a sottoscrivere il contratto, preferibilmente, con firma digitale certificata.

Il contratto ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Il rapporto di lavoro è disciplinato dagli articoli 3, 12 e 14 del Regolamento di Ateneo, dalle disposizioni normative vigenti in materia e dal contratto individuale.

Il ricercatore è soggetto a un periodo di prova della durata di tre mesi di effettivo servizio. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo del preavviso. Il recesso deve essere motivato e i suoi effetti decorrono dal momento in cui la controparte ne viene a conoscenza.

Il ricercatore è tenuto al rispetto del "Codice etico, di comportamento e norme per l'integrità nella ricerca dell'Università degli Studi dell'Insubria: testo unificato".

Art. 14 – TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico del ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) è pari al 120 per cento del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato, per un costo annuo lordo percipiente, ai sensi del D.P.R. n. 232/2011, che come rivalutato dal D.P.C.M. 4 luglio 2025 ammonta a € 47.069,06 annui se a tempo pieno o a € 34.147,76 annui se a tempo definito.

Il trattamento economico è rivalutato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti stipendiali del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001.

Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per il lavoro subordinato per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.

Art. 15 – INCOMPATIBILITÀ

Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 commi 9, 10, 11 e 12 della Legge n. 240/2010.

Ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010, i contratti di cui al presente bando sono incompatibili con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di assegni di ricerca e contratti di ricerca anche presso altre Università o Enti Pubblici di Ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

Per tutto il periodo di durata del contratto, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi delle Leggi in materia di protezione dei dati personali, intendendosi con tale termine (i) il Regolamento EU 2016/679 “GDPR” (ii) il D.Lgs 196/2003, come emendato dal D.Lgs 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, (iii) le linee guida e i provvedimenti emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e infine (iv) le linee guida e i provvedimenti applicabili del Comitato Europeo per la protezione dei dati personali (“EDPB”, ex Gruppo di lavoro Art. 29). Il Titolare del Trattamento dei Suoi dati personali è l'Università degli Studi dell'Insubria. I dati personali forniti in occasione della partecipazione al bando sono trattati esclusivamente per la gestione e la corretta esecuzione dei rapporti contrattuali e per assolvere gli obblighi di legge e regolamentari, quali quelli fiscali, contabili e retributivi. I dati sono trattati in formato prevalentemente elettronico, da parte del personale di segreteria ed amministrazione debitamente istruito e formato. L'Università adotta misure di sicurezza in linea con quanto richiesto dalla normativa, applicando misure idonee a proteggere in modo adeguato anche eventuali categorie particolari di dati o relativi a condanne penali o reati, qualora conferiti. I dati non sono comunicati a terzi né sono trasferiti fuori dall'Unione Europea. L'Università si avvale di fornitori di servizi informatici per la gestione dei propri sistemi, che agiscono su incarico della stessa nella gestione dei servizi di assistenza, nonché di professionisti esterni per alcune attività di carattere contabile e fiscale. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità sopra indicate e per l'assolvimento degli obblighi civilistici (10 anni ai sensi dell'art. 2220 c.c.); i dati

personali inerenti all'anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo in base alla normativa vigente in materia di archiviazione anche per finalità storica imposti dalla normativa vigente (D.P.R. 445/2000, D.Lgs. 42/2004, D.P.C.M. 3 dicembre 2013). Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento (UE) 2016/679 (ad esempio, accesso ai dati, rettifica e correzione dei dati, o loro cancellazione se non più necessari) è possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati inviando la richiesta via mail all'indirizzo privacy@uninsubria.it. Non è richiesto il consenso al trattamento in quanto il trattamento è necessario per l'instaurazione di un rapporto contrattuale (art. 6.1(b) del Regolamento), per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6.1 (c) del Regolamento) o a fini di difesa in giudizio sulla base del legittimo interesse (art. 6.1(f) del Regolamento). Tutti i dati personali forniti saranno raccolti presso l'Ufficio Reclutamento Docenti e trattati dall'Università esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio, nel rispetto delle disposizioni vigenti come da informativa allegata.

**Art. 17 – INFORMATIVA SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN
TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

L'Università degli Studi dell'Insubria, in attuazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ha adottato il proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Il Piano Triennale è pubblicato sul sito internet istituzionale di Ateneo www.uninsubria.it, alla pagina

<https://www.uninsubria.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-la-prevenzione-della-corruzione-e>

Eventuali segnalazioni relative ad anomalie riscontrate nell'espletamento della procedura di cui al presente bando possono essere inviate all'indirizzo anticorruzione@uninsubria.it.

Art. 18 – CARTA EUROPEA DEI RICERCATORI E CODICE DI CONDOTTA

Il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato (o Established Researcher secondo la definizione europea) sarà conforme alla Carta europea dei ricercatori (ECR) e al Codice di condotta per il reclutamento di ricercatori (CCRR) e Codice etico, di comportamento e norme per l'integrità della ricerca dell'Università degli Studi dell'Insubria, i quali forniscono il quadro generale delle linee guida e dei requisiti per i ruoli, le responsabilità e i diritti di tali posizioni, garantendo che le procedure di selezione siano aperte, trasparenti e meritocratiche. L'Università dell'Insubria ha ricevuto il riconoscimento di qualità europeo "HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers" nel febbraio 2019: tale certificazione riconosce lo sforzo delle organizzazioni nell'attuazione della Carta e del Codice nelle loro politiche e prassi e, infine, individua quelle università e istituzioni che creano e promuovono un ambiente di ricerca stimolante e incoraggiante.

Art. 19 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento: dott.ssa Tiziana Mariani – Responsabile dell'Ufficio Reclutamento Docenti.

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Reclutamento Docenti - tel. 0332 21 9185-9183-9182 e-mail: reclutamento.docenti@uninsubria.it.

Art. 20 – DISPOSIZIONI FINALI



Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione, nonché il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240/2010 emanato con D.R. Rep. n. 399/2023 e modificato da ultimo con D.R. Rep. n. 572/2023.

Art. 21 – PUBBLICAZIONE

L'avviso del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Università (www.uninsubria.it) e all'Albo Ufficiale di Ateneo nonché dato avviso nel sito del Ministero dell'Università e della Ricerca (<https://bandi.miur.it/>) e dell'Unione Europea (<http://ec.europa.eu/euraxess>).



Allegato 1a

Per la descrizione dei contenuti del gruppo scientifico-disciplinare della procedura si rinvia al D.M. 2 maggio 2024, n. 639.

Codice concorso	BR203
Gruppo scientifico-disciplinare	07/AGRI-09 Scienze e tecnologie animali
Profilo (SSD)	AGRI-09/D Zoocolture
Dipartimento	Biotechnologie e Scienze della Vita
Prova orale per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera	NO
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare	20
Numero posti	1
Regime di impegno	Tempo pieno
Attività oggetto del contratto	<p>Il ricercatore svolgerà attività di ricerca nell'ambito delle biotechnologie animali, con particolare riferimento all'acquacoltura. Le attività comprenderanno lo studio e lo sviluppo di tecnologie di allevamento, alimentazione e fisiologia della nutrizione dei pesci, nonché l'analisi della qualità delle produzioni ittiche. La posizione prevede inoltre lo svolgimento di ricerche dedicate al microbiota intestinale, alla nutrigenomica e al benessere animale, con l'obiettivo di migliorare le performance produttive e lo stato di salute degli animali allevati, in un'ottica di economia circolare e di acquacoltura sostenibile.</p> <p>L'impegno scientifico dovrà infine essere orientato al rafforzamento delle collaborazioni a livello nazionale e internazionale, promuovendo reti di ricerca e progetti congiunti.</p> <p>L'attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti sarà svolta nell'ambito del settore di riferimento sulla base della programmazione didattica annuale deliberata dalla struttura competente.</p>

Informativa sul trattamento dei dati personali di candidati a procedure di reclutamento del personale docente esplesate attraverso il portale PICA (<https://pica.cineca.it>) ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR, *General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679*, in seguito “GDPR”), e al Codice della Privacy D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

I dati personali forniti per consentire l'accesso al portale PICA e per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di reclutamento del personale docente e delle eventuali successive procedure di assunzione sono trattati in conformità al Regolamento Generale per la Protezione dei Dati. Regolamento UE 2016/679, d'ora in avanti GDPR, e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

La presente informativa è resa, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, a coloro che intendono partecipare alle procedure di reclutamento del personale docente presso l'Ateneo. In proposito si precisa sin d'ora che l'accesso alla procedura di presentazione delle candidature è possibile tramite due modalità: o mediante autenticazione sul portale PICA/CINECA (inserendo *username* o *password*) o mediante autenticazione con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). In quest'ultimo caso, non sarà necessario procedere alla presentazione della domanda firmata.

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi dell'Insubria, con sede legale in Varese (VA) Via Ravasi 2, nella persona della Magnifica Rettrice. I dati di contatto del Titolare sono PEC: ateneo@pec.uninsubria.it

Gli Interessati possono rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati per l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (artt. da 12 a 21) utilizzando il seguente indirizzo e-mail: privacy@uninsubria.it o l'indirizzo PEC: privacy@pec.uninsubria.it.

2. Oggetto del trattamento

I dati trattati sono:

- a) dati relativi all'autenticazione. In particolare: (i) in caso di accesso tramite autenticazione sul portale PICA/CINECA, saranno trattati username e password; (ii) in caso di accesso tramite SPID, saranno trattati nome e cognome, codice fiscale, telefono ed e-mail;
- b) dati anagrafici, personali e di contatto (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza), contatti, titolo di studio conseguito, curriculum vitae, dati relativi alla prestazione o meno del servizio militare, coordinate di conto corrente; firma (come apposta sulla domanda, qualora la stessa sia presentata tramite accesso al portale PICA/CINECA);
- c) dati relativi alla composizione del nucleo familiare e dati anagrafici dei singoli componenti;
- d) dati relativi alle carriere precedenti;
- e) dati relativi alle procedure di selezione (es. esiti delle procedure di selezione);
- f) dati particolari (art. 9 del Regolamento):
 - origine razziale e etnica (per cittadini extracomunitari, e per lo status di rifugiato)

- stato di salute per il personale appartenente alle categorie previste dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68,
- g) dati giudiziari (art. 10 del Regolamento): dati relativi a condanne penali, reati che prevedono la destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impieghi civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.
- h) i dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure *software* relative al funzionamento del portale PICA acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al servizio, gli indirizzi in notazione URI (*Uniform Resource Identifier*) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.

3. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati da lei forniti saranno raccolti e trattati per il perseguimento della seguente finalità:

3.1 Finalità obbligatorie per legge – il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri

- a) per la gestione del processo di iscrizione al portale PICA/CINECA tramite SPID;

3.2 Finalità contrattuali – il trattamento si basa sull'esecuzione di un contratto o di richieste precontrattuali.

- b) gestione della presentazione di istanza di partecipazione alla procedura concorsuale (ivi incluso l'accesso all'area di presentazione delle domande tramite utilizzo di username e password sul portale PICA/CINECA, qualora gli Interessati ricorrano a tale strumento di accesso);
- c) gestione, nel rispetto della normativa vigente in materia, delle successive procedure di nomina e assunzione per i vincitori;

3.2 Finalità obbligatorie per legge – il trattamento si basa su un obbligo di legge

- d) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure concorsuali e dell'assenza di cause ostative alla partecipazione;
- e) trattamento di dati giudiziari;
- f) espletamento delle procedure concorsuali;

3.3 Finalità basate su interesse pubblico – il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri

- g) trattamenti di dati particolari, ossia dati relativi all'origine razziale e etnica (per cittadini extracomunitari, e per lo status di rifugiato);
- h) trattamenti relativi allo stato di salute per le categorie previste dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68;

3.4 Finalità basate su un legittimo interesse

- i) per quanto riguarda i dati di navigazione, questi vengono utilizzati ai soli fini di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del servizio, controllarne il corretto funzionamento, svolgere attività di monitoraggio a supporto della sicurezza del servizio e per individuare le azioni volte al miglioramento del servizio;
- j) per l'accertamento di reati informatici per l'adempimento a specifiche richieste dell'Autorità Giudiziaria e della Polizia Giudiziaria in relazione ad attività investigative;
- k) per perseguimento dell'interesse pubblico a fronte di richieste dell'Autorità Giudiziaria e della Polizia Giudiziaria in relazione ad attività investigative.

La base giuridica dei trattamenti è, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera e) del GDPR, necessaria per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita l'Università; ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera b) del GDPR, la necessità di adempiere all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) e, per i dati particolari, l'art. 9 comma 2 lettera b) e per i dati giudiziari, l'art. 10, è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento; ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) nonché dell'art. 2 sexies, comma 2 del D.lgs. 196/2003e s.m.i., la necessità di adempiere a compiti di interesse pubblico di cui è investito il Titolare del Trattamento. (DPR 445/2000, D.lgs. 42/2004, L. 240/2010; DPCM 3 dicembre 2013).

4. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell'art. 32 del GDPR.

I trattamenti, effettuati dal Consorzio CINECA, in qualità di Responsabile del trattamento per conto del Titolare, l'Università degli Studi dell'Insubria, sono relativi alle finalità descritte ai punti 3.1 e 3.4 rispettano le indicazioni del GDPR agli artt. da 5 a 11 e in osservanza di questi principi così come enunciati dal GDPR:

- Liceità;
- Minimizzazione, ovvero i trattamenti effettuati utilizzano il minimo dei dati indispensabili alla finalità per la quale sono stati raccolti;
- Limitazione, ovvero i trattamenti sono limitati alle finalità descritte al punto 3;
- Sicurezza, ovvero Università degli Studi dell'Insubria garantisce l'applicazione delle misure di sicurezza previste dagli standard internazionali e suggerite dalle migliori pratiche del settore;
- Correttezza, Università degli Studi dell'Insubria mette a disposizione gli strumenti per mantenere aderenti alla realtà i dati;
- Integrità, Università degli Studi dell'Insubria adotta le migliori pratiche di gestione dei dati affinché vengano ridotti al minimo gli errori nella gestione dei dati.

Potranno essere operate estrazioni dei file di *log* (relativi alle attività compiute attraverso la piattaforma), anche mediante incroci ed elaborazioni di tali dati per identificare i responsabili di abusi e/o attività illecite operate dagli interessati o da terzi.

5. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Autorizzati

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell'Università degli Studi dell'Insubria regolarmente autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR. L'Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento. In particolare potranno essere comunicati a:

- Membri delle Commissioni esaminatrici
- MIUR, nell'ambito delle comunicazioni obbligatorie previste per il personale docente e ricercatore che risulti vincitore
- Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000.

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avvengono presso l'Università e/o presso fornitori di servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati nominati quali Responsabili del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR. Il Responsabile esterno del Trattamento è:

- CINECA Consorzio Interuniversitario, quale fornitore del servizio ESSE3 – con sede in via Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO);

L'elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile a mera richiesta presso la sede del titolare.

6. Trasferimento dati all'estero

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all'UE.

7. Periodo di conservazione dei dati

In relazione alle diverse finalità e agli scopi per i quali sono stati raccolti, i dati saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento ovvero per quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità. I dati personali inerenti all'anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo in base alla normativa vigente in materia di archiviazione anche per finalità storica imposte dalla normativa vigente (DPR 445/2000, D.lgs. 42/2004, DPCM 3 dicembre 2013).

8. Diritti dell'Interessato.

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all'Università degli Studi dell'Insubria, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:

- l'accesso ai propri dati personali e a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall'Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;

- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 18 del GDPR. La S.V. ha altresì il diritto:
 - di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell'instaurazione del rapporto;
 - di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

9. Modalità di esercizio dei diritti

Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail privacy@uninsubria.it

10. Reclamo

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) o all'Autorità Garante dello Stato dell'UE in cui l'Interessato risiede abitualmente o lavora, oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione, in relazione a un trattamento che consideri non conforme.

11. Eventuali modifiche all'informativa

La presente Informativa potrebbe subire variazioni. Si consiglia, quindi, di verificare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.